

N. 2806

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VIVIANI, MAGGIORE, DANIELI,
CRESCENZIO, ANTOLINI e BORTOLOTTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1997

Istituzione di una sede di Corte d’appello, di una sede di Corte
di assise d’appello e di un Tribunale dei minori a Verona

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge vuole istituire a Verona una sede di Corte di appello, una sede di Corte di assise di appello ed un Tribunale per i minori.

La proposta si inserisce in un programma per la ridefinizione delle sedi giudiziarie, per la quale debbono essere abolite le sedi inutili e potenziate le sedi rimanenti.

Il Veneto è una delle quattro grandi regioni con un'unica sede di Corte di appello ed un contenzioso giudiziario rilevantissimo. Così si determina un sovraccarico che impedisce una celere ed efficiente amministrazione della giustizia.

Basti pensare che una causa civile resta pendente per oltre cinque anni prima di essere decisa.

Il recente provvedimento di istituzione del Giudice unico di prima istanza, per il quale la Corte è competente a giudicare su tutti gli appelli civili e penali, comporta un ulteriore gravissimo appesantimento del già gravoso lavoro dell'unica Corte veneta.

Il collasso definitivo è certamente vicino.

In questo quadro occorre ricordare che, secondo le statistiche giudiziarie dell'ultimo anno, i procedimenti civili e penali pendenti

presso la Corte di appello di Venezia e provenienti dai tribunali di Verona, Vicenza, Bassano del Grappa e Rovigo costituiscono il 50 per cento del contenzioso pendente.

Lo sdoppiamento delle sedi di amministrazione della giustizia d'appello costituisce dunque una razionale ripartizione del territorio, oggi particolarmente sbilanciata dal fatto che la Corte veneta ha sede in una splendida, ma scomoda isola del tutto decentrata rispetto al territorio amministrato.

Sulla proposta di istituzione di un nuovo distretto di Corte di appello a Verona concordano i parlamentari di tutti i gruppi politici, le istituzioni locali, i rappresentanti degli avvocati dei tribunali interessati ed i magistrati responsabili degli stessi tribunali.

Deve essere poi ricordato che a Verona sono disponibili i «palazzi giudiziari», sede un tempo di tribunale e pretura ed oggi parzialmente ristrutturati allo scopo di destinarli all'amministrazione della giustizia.

Da quanto si è detto, risulta evidente che il disegno di legge non vuole accontentare domande campanilistiche o antieconomiche, ma si propone nel senso di una razionalizzata distribuzione territoriale degli uffici giudiziari, in un'ottica non solo regionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono istituiti in Verona una Corte d'appello, una Corte di assise d'appello ed un Tribunale dei minorenni, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Bassano del Grappa, Rovigo, Verona e Vicenza.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie modificazioni alle Tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire la pianta organica degli uffici, determinando il personale necessario al funzionamento delle sedi giudiziarie di cui all'articolo 1, ridefinendo le dotazioni organiche degli altri uffici, ed a stabilire la data di inizio del funzionamento delle sedi medesime, che devono comunque essere attivate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento delle sedi di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte d'appello, alla Corte di assise d'appello e al Tribunale dei minori di Venezia, rientranti, in forza della presente legge, nella competenza per territorio della Corte d'appello, della Corte di assise d'appello e del Tribu-

nale dei minori di Verona sono devoluti alla cognizione di questi uffici.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione a tutte le parti, nonchè agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento delle sedi giudiziarie istituite dalla presente legge.